

#### Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea. L'assemblea nomina anche, fra loro, chi debba presiedere il Collegio.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di provvedere al controllo della gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di esprimere il proprio parere, mediante apposite relazioni annuali, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da presentare all'Assemblea.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento.